

Whistleblowing

(Procedura per la segnalazione di violazioni nell'Amministrazione (c.d. whistleblowing), ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 attuativo della Direttiva Europea n. 1937/2019)

Introduzione

Il Decreto Legislativo 24/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione di illeciti e delle tutele riconosciute ai segnalanti, finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower ("informatore" tradotto in italiano), in modo che lo stesso sia maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.

Il whistleblower è la persona che segnala, divulga o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Riferimenti normativi

L'Istituto del whistleblowing è stato introdotto in Italia con una normativa specifica (la legge n. 190/2012 altrimenti nota come Legge Anticorruzione). Successivamente, con la legge n.179 del 2017, tale disciplina è stata completata per la pubblica amministrazione, introducendo anche alcune disposizioni per le organizzazioni del settore privato dotate di un modello organizzativo di gestione e controllo ex D.lgs. n.231/2001. La legge n.179/2017 è stata superata dalla legge di trasposizione della Direttiva Europea in materia di whistleblowing (n.1937/2019): il Decreto Legislativo n. 24/2023, che dà attuazione alla Direttiva UE n.2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. La nuova disciplina prevede oneri in capo alle organizzazioni pubbliche e private, in particolare: tutti gli enti pubblici devono prevedere procedure interne per la gestione delle segnalazioni; lo stesso obbligo è in carico ai soggetti del settore privato che hanno un modello organizzativo ex d.lgs. n.231/2001 e a tutte le organizzazioni private con almeno 50 dipendenti.

Chi può effettuare una segnalazione.

Le procedure di whistleblowing incoraggiano a segnalare i soggetti che acquisiscano, nel contesto dell'attività lavorativa, informazioni sugli illeciti commessi dall'organizzazione o per conto dell'organizzazione. Lo scopo della procedura è appunto quello di facilitare la comunicazione di informazioni relative a violazioni riscontrate durante l'attività lavorativa.

A tale scopo lo spettro delle potenziali persone segnalanti è molto ampio, e vi rientrano i seguenti soggetti: • dipendenti; • collaboratori, fornitori, subfornitori e dipendenti e collaboratori degli stessi • liberi professionisti; • consulenti; • lavoratori autonomi; • volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti; • persone con funzione di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo o

rappresentanza; • ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza; • soggetti in fase di selezione, di prova o il cui rapporto giuridico con l'ente non sia ancora iniziato.

La procedura protegge anche l'identità dei soggetti facilitatori vale a dire le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo. Con la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha individuato nel Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per le istituzioni scolastiche, il soggetto cui vanno inviate le segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione o altri illeciti, limitatamente alle scuole. Docenti, personale ATA, Dirigenti scolastici o altri pubblici dipendenti o gli ulteriori soggetti già elencati, ove abbiano assistito a illeciti o ne siano venuti a conoscenza in relazione/occasione allo/dello svolgimento della propria attività lavorativa possono inviare la segnalazione.

Cosa può essere segnalato

All'interno di questa procedura possono essere segnalati fatti illeciti di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto della propria attività lavorativa. Possono essere riportati anche sospetti, qualificati, di reati o altre violazioni di disposizioni di legge o potenziali rischi di commissione degli stessi. Non viene richiesto alla persona segnalante di dimostrare in modo completo la commissione di un illecito ma le segnalazioni devono essere quanto più possibile circostanziate, al fine di consentire un accertamento dei fatti comunicati da parte dei soggetti riceventi. Allo stesso tempo, non si invitano i soggetti segnalanti ad attuare attività di investigazione che possano esporli individualmente. Le segnalazioni possono riguardare illeciti penali, civili, amministrativi o contabili, così come le violazioni di normative comunitarie. Non rientrano nell'oggetto di questa procedura le segnalazioni di carattere personale, per esempio inerenti al proprio contratto di lavoro, che sono regolate da altre procedure dell'ente.

Canali per le segnalazioni

L'USR per la Lombardia mette a disposizione delle persone segnalanti una piattaforma informatica crittografata, fornita da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions attraverso il progetto WhistleblowingIT. La piattaforma utilizza GlobaLeaks, il principale software open-source per il whistleblowing. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa. Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione. Non è possibile gestire altre segnalazioni ricevute in forma scritta o in forma orale. Qualora queste fossero inviate, il soggetto ricevente, ove possibile, inviterà la persona segnalante a presentare nuovamente la segnalazione tramite la piattaforma informatica.

[Whistleblowing – Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia \(istruzioneelombardia.gov.it\)](http://www.istruzioneelombardia.gov.it)

Per ogni altra informazione si rimanda al medesimo link.